

All' AZIENDA REGIONALE per il DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PISA  
UOO Gestione del Personale

## DICHIARAZIONE AI FINI DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA

(L. 27/12/2006 n. 296 - comma 6)

..l. sottoscritt. \_\_\_\_\_  
nat. il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Matricola \_\_\_\_\_  
Tel. Ufficio \_\_\_\_\_ Tel. Abit. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_

Stato civile: coniugato/a vedovo/a separato/a legalmente celibe/nubile divorziato/a

Ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 29/9/73 N. 600 e successive modificazioni

### DICHIARA, sotto la propria responsabilità

- 1) di volere - SI / non volere - NO l'applicazione delle detrazioni d'imposta per lavoro dipendente
- 2) di avere diritto alle **Detrazioni fiscali per i familiari come da istruzioni riportate sul retro** (spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo lordo non superiore ad € 2.840,51), e sinteticamente sotto indicati:

➤ **Coniuge a carico** SI NO

➤ **Figli a carico - al 50%** (quando entrambi i genitori usufruiscono di detrazioni)

**sotto i 3 anni:**

data di nascita \_\_\_\_\_ (di cui \_\_\_\_ portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 L. 104/92)

data di nascita \_\_\_\_\_ (di cui \_\_\_\_ portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 L. 104/92)

data di nascita \_\_\_\_\_ (di cui \_\_\_\_ portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 L. 104/92)

**oltre i 3 anni:** n° \_\_\_\_ (di cui \_\_\_\_ portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 L. 104/92)

➤ **Figli a carico - al 100%** (quando usufruisce delle detrazioni un solo genitore, nei casi indicati dalla legge)

**sotto i 3 anni:**

data di nascita \_\_\_\_\_ (di cui \_\_\_\_ portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 L. 104/92)

data di nascita \_\_\_\_\_ (di cui \_\_\_\_ portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 L. 104/92)

data di nascita \_\_\_\_\_ (di cui \_\_\_\_ portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 L. 104/92)

**oltre i 3 anni:** n° \_\_\_\_ (di cui \_\_\_\_ portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 L. 104/92)

➤ **Figli a carico - al 100%** con 1° figlio in sostituzione del coniuge (quando esiste un solo genitore: es. vedovanza o figlio riconosciuto dal solo genitore richiedente)

**sotto i 3 anni:**

data di nascita \_\_\_\_\_ (di cui \_\_\_\_ portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 L. 104/92)

data di nascita \_\_\_\_\_ (di cui \_\_\_\_ portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 L. 104/92)

data di nascita \_\_\_\_\_ (di cui \_\_\_\_ portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 L. 104/92)

**oltre i 3 anni:** n° \_\_\_\_ (di cui \_\_\_\_ portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 L. 104/92)

➤ **Altri familiari conviventi:** \_\_\_\_\_

3) di possedere per l'anno 2007 ulteriori redditi annui pari ad € \_\_\_\_\_

4) ...l. sottoscritt... si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione a modifica della situazione sopra dichiarata e prende atto che, in caso di godimento di indebite deduzioni per errate indicazioni o per mancata comunicazione delle variazioni, sarà soggetto alle eventuali sanzioni di legge.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (NUOVO ART. 12 TUIR)

Si tratta di:

- 1) detrazione per coniuge (art. 12, comma 1, lettera a);
- ~~1)2)~~ detrazioni per figli (art. 12, comma 1, lettera b);
- ~~1)3)~~ detrazione per altre persone indicata nell'art. 433 del Codice Civile (art. 12, comma 1, lettera d).

Le detrazioni competono esclusivamente a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore ad €. 2.840,51= al lordo degli oneri deducibili e comprensive anche della rendita derivante dalla prima casa.

Nella determinazione dell'importo del reddito complessivo, a tale fine, devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Le detrazioni per carichi di famiglia competono a partire dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste dalla norma e cessano a partire da quello in cui sono venute meno le medesime condizioni; la spettanza è sempre per mese intero anche in presenza di un solo giorno nel periodo delle prescritte condizioni.

### Detrazione per coniuge a carico

Per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato competono le detrazioni.

### Detrazione per figli a carico

Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati spetta al contribuente una detrazione d'imposta da commisurare al reddito e ad altre specifiche condizioni.

Ulteriori condizioni

- a) in presenza di più figli l'importo di 95.000 viene aumentato di 15.000 per ciascun figlio successivo al primo; per cui ad esempio prendendo un reddito complessivo di €. 50.000 avremo:
  - con un figlio una detrazione d'imposta pari ad €. 378,95  $(95.000 - 50.000 / 95.000)$
  - con due figli una detrazione d'imposta pari ad €. 872,73  $(110.000 - 50.000 / 110.000)$ .

- b) per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di €. 200,00 per ciascun figlio a partire dal primo;

~~b)c)~~ **la detrazione è ripartita obbligatoriamente al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati o, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore con reddito complessivo più elevato;**

~~b)d)~~ in caso di separazione legale ed effettiva, o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario;

~~b)e)~~ nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori (la detrazione è però assegnata per intero al secondo genitore ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito <sup>1</sup>);

~~b)f)~~ in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo;

~~b)g)~~ se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.

### Detrazione per altre persone a carico

Nell'ambito delle detrazioni per carichi di famiglia viene prevista anche una detrazione per le altre persone a carico del contribuente contemplate dall'art. 433 del Codice civile, in aggiunta al coniuge ed ai figli, a condizione che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Si tratta dei genitori e, in loro mancanza, degli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

---

<sup>1</sup> Il beneficiario, salvo diverso accordo tra le parti, è però tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.